

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

09 NOV. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

09 NOV. 2001

ADDEI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA.

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMBELLETTI	Luigi	"	SARACINI	Vincenzo Maria	"
BIONISI	Armando	"	VERCASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO-

DELIBERAZIONE N° 1652

OGGETTO: _____ Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17-
maggio 1999; Legge 27 aprile 1999, n.118 art.1 comma 21. Attribuzione ai produttori della
Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.



1.

Oggetto: Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Legge 27 aprile 1999, n.118 art.1 comma 21. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal Reg. CE n.1256/99;

VISTO il Reg. CEE n.536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTA la D.G.R. n. 12223 del 29 dicembre 1993 recante "... adozione delle disposizioni e modalità attuative nel territorio regionale" della normativa in materia di quote latte, ed in particolare il punto 2 dell'allegato a detta deliberazione;

VISTA la legge 27 aprile 1999, n.118, art.1 comma 21, che stabilisce le modalità con le quali le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono addivenire alla ripartizione fra i produttori operanti nel proprio territorio dei quantitativi di riferimento resi disponibili dalla riserva nazionale, a seguito dell'applicazione del D.L. n.411/97, convertito con legge 27 gennaio 1998, n.5, e degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 23 dicembre 1993, n.569;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio, e che stabilisce aumenti della quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000 e 1° aprile 2001;

VISTA la Legge del 7 aprile 2000 n.79, art. 1 commi 1 e 8 bis, che statuisce le modalità con le quali le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono addivenire alla ripartizione fra i produttori operanti nel proprio territorio dei quantitativi di riferimento resi disponibili dal Reg. CE 1256/99;

VISTA la D.G.R. del 8 febbraio 2000, n.313, con la quale sono state stabilite le procedure per le assegnazioni dei quantitativi resi disponibili al 1° aprile 1999 dal comma 21, art.1, della legge n.118/99 nonché al 1° aprile 2000 dal comma 1, art.1, della legge n.79/2000;

VISTA la determinazione del 30 giugno 2000 n. 767 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale è stata organizzata la graduatoria relativa alle assegnazioni di cui alla D.G.R. n.313/2000;

VISTA la D.G.R. del 27 febbraio 2001, n.282, con la quale sono state stabilite le procedure per le assegnazioni dei quantitativi resi disponibili al 1° aprile 2001 dal comma 8 bis, art.1, della legge n.79/2000;

VISTA la determinazione del 5 luglio 2001 n. 585 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, con la quale è stata organizzata la graduatoria relativa alle assegnazioni di cui alla D.G.R. n.282/2001;



Vista la nota AGEA n.1133 del 18 luglio 2001, con la quale è stata comunicata la ripartizione fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, degli ulteriori quantitativi che risultano disponibili nella riserva nazionale per essere attribuite ai produttori secondo criteri oggettivi di priorità preventivamente deliberati dalle regioni, così come disposto dall' Art. 1, comma 21, della legge n.118/99, ripartizione che assegna alla Regione Lazio Ton.6.179 di quote Consegne e Ton.41 di quote Vendite Dirette:

CONSIDERATO che, per addvenire a dette assegnazioni con tempestività, al fine di consentire ai produttori beneficiari delle assegnazioni di programmare le proprie attività produttive già nella corrente campagna lattiera 1° aprile 2001/31 marzo 2002, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative;

CONSIDERATO che il comma 21, art.1, della legge n.118/99 richiede che nelle assegnazioni si tenga prioritariamente conto delle riduzioni di quota effettuate con legge n.46/95 e che detta priorità è stata considerata nella citata D.G.R. n.313/2000 riservando il 40% delle disponibilità a favore dei richiedenti che avevano subito dette riduzioni;

RITENUTO di confermare detto criterio di priorità nell'effettuazione delle presenti assegnazioni;

RITENUTO di procedere a nuove assegnazioni esclusivamente nei confronti dei produttori che avevano effettuato richiesta in risposta agli avvisi pubblici adottati con le DD.GG.RR. n.313/2000 e 282/2001, le cui richieste erano state dichiarate ammissibili a seguito delle istruttorie condotte ed a condizione che i produttori in questione siano ancora in attività, in quanto solo l'avvenuta presentazione dell'istanza offre ragionevole garanzia circa l'effettiva necessità e possibilità di incremento del livello produttivo per le singole aziende;

TENUTO CONTO che taluni produttori, che pur avendo subito le riduzioni di cui alla legge n.46/95 avevano presentato istanza - in adesione all'avviso pubblico adottato con D.G.R. n.313/2000 - per assegnazioni a valere sul 2000/2001, non hanno avuto accesso al meccanismo di restituzione della riduzione subita;

CONSIDERATO che tra i produttori di cui al precedente considerando ve ne sono taluni che non sono rientrati in posizione utile di graduatoria e non hanno quindi beneficiato di assegnazione alcuna, non potendo questi ultimi essere ulteriormente penalizzati con l'esclusione dalle attuali attribuzioni e vadano quindi inseriti nel novero di coloro che beneficeranno ai sensi del presente provvedimento della restituzione di parte della riduzione subita;

TENUTO CONTO, altresì, che nella graduatoria adottata in ottemperanza alla D.G.R. n.282/2001 con determinazione n.585/2001 vi sono taluni produttori che non rientrano in posizione utile per le assegnazioni, e che vanno analogamente al punto precedente ricompresi nel novero di coloro che hanno diritto alla restituzione di parte della riduzione subita ex legge n.46/95;

CONSIDERATO che l'avviso pubblico adottato con D.G.R. n.282/2001 prevede, all'articolo 8 ultimo periodo, che la graduatoria determinata in esito alle istanze ricevute sulla base di detto avviso, rimane in vigore fino al 31 marzo 2002 ed è soddisfatta con utilizzazione dei quantitativi resi disponibili alla riserva regionale sino a tale data;

RITENUTO, quindi, di destinare il 60% delle disponibilità residue dall'applicazione della priorità prevista dal comma 21, art.1, della legge n.118/99, al proseguimento delle assegnazioni secondo la graduatoria organizzata in applicazione dell'avviso pubblico adottato con la citata D.G.R. n.282/2001, così come previsto dall'articolo 8 di detto avviso pubblico oltre agli altri eventuali quantitativi disponibili in riserva regionale;



RITENUTO, infine, di tenere fermi tutti i limiti e parametri esposti nel citato avviso pubblico di cui alla D.G.R. n.282/2001, con specifico riferimento agli articoli 3, 4 e 5, compatibilmente con i meccanismi di attribuzione determinati con il presente atto;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17 comma 32 ;

All'unanimità

**DELIBERA**

- 1) Di ripartire il 40% delle disponibilità di quota di cui alla nota AGEA n.1133 del 16 luglio 2001, pari a Kg. 2.471.600, fra i produttori che hanno beneficiato della restituzione del taglio di quota B sulla base delle assegnazioni di cui alla sezione prima, punto 2) della determinazione dirigenziale n.767/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che fra i produttori esclusi dalle assegnazioni di cui alla sezione seconda della medesima determinazione per esaurimento dei quantitativi disponibili, che hanno subito la riduzione di quota B ai sensi e per gli effetti della legge n.46/95 e fra i produttori esclusi dalle assegnazioni organizzate con determinazione dirigenziale n.585/2001 per esaurimento dei quantitativi disponibili, che hanno subito la riduzione di quota B ai sensi e per gli effetti della legge n.46/95;
 - a) Il valore delle riduzioni subite dai singoli beneficiari da prendere a base per la ripartizione dei quantitativi disponibili, tiene conto degli incrementi o decrementi che dette riduzioni hanno subito in virtù di precedenti assegnazioni o di transazioni operate dai produttori.
 - b) Qualora nel determinare le assegnazioni di cui al presente punto 1) queste assumano valore inferiore a Kg.100, le stesse vengono rapportate a detto quantitativo minimo senza però che venga superata la riduzione effettivamente subita.
- 2) Di assegnare il 60% delle disponibilità di quota di cui alla nota AGEA n.1133 del 16 luglio 2001, pari a Kg. 3.707.400, e le eventuali altre disponibilità presenti in riserva regionale, ai produttori inseriti nella graduatoria organizzata con determinazione n.585/2001, fino ad esaurimento dei quantitativi disponibili.
- 3) Un produttore non può contemporaneamente beneficiare delle assegnazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2). In caso di sussistenza di requisiti che consentirebbero l'accesso ad ambedue le assegnazioni, viene assunta quella che realizza la condizione di miglior favore per il produttore stesso. I produttori che avevano presentato istanza di assegnazione, per poter beneficiare di detti meccanismi di attribuzione, devono risultare ancora in attività alla data di adozione del presente atto.
- 4) Restano fermi, nella determinazione delle assegnazioni di cui ai punti 1) e 2) della presente deliberazione i seguenti limiti e parametri:
 - A) Differenza fra l'ammontare delle quote (A più B) delle quali il richiedente è già definitivamente titolare e la misura massima di trenta tonnellate per ogni ettaro di S.A.U. dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n.468/92;
 - B) Quantità richiesta, se inferiore a quanto determinato in applicazione del precedente punto A) e dei seguenti C) e D);
 - C) Non superiore alla misura massima pari al cinquanta per cento delle quote (A più B) di cui è già definitivamente titolare al momento dell'istanza.
 - D) Comunque non superiore al limite massimo di cento tonnellate di nuova assegnazione.

I limiti di cui alle precedenti lettere C) e D) non hanno efficacia per i giovani produttori che a seguito dell'eventuale assegnazione non raggiungono una quota individuale complessiva pari a 150 tonnellate. In tali casi detti limiti vengono innalzati fino al raggiungimento, a seguito di assegnazione, di una quota individuale complessiva pari a 150 tonnellate.

Non possono beneficiare di alcuna assegnazione i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto od in parte, congiuntamente o disgiuntamente dall'azienda agricola, le quote di cui erano titolari.

Non possono accedere alle assegnazioni di cui al punto 2) i produttori che hanno beneficiato di attribuzione di quota aggiuntiva ai sensi e per gli effetti delle Deliberazioni della Giunta Regionale 8 febbraio 2000 n.313, e successive integrazioni, modificazioni e codificazioni e 27 febbraio 2001 n.282.

- 5) Un beneficiario delle quote assegnate ai sensi della presente deliberazione non potrà mettere in essere contratti di cessione di quota disgiuntamente dall'azienda, né per le quote assegnate né per quelle di cui era precedentemente titolare, pena la revoca delle quote aggiuntive assegnate ai sensi della presente deliberazione.
- 6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 7) All'esecuzione della presente deliberazione provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale secondo la normativa vigente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



12 NOV. 2001